

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 37

Roma, 20 giugno 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni e-integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448:** "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- /// **Legge 27 dicembre 1975, n. 780:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale". Articolo 8.
- /// **Legge 28 febbraio 1986, n. 41:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Articolo 20, commi 3, 4 e 6.
- /// **Legge 3 dicembre 1999, n. 493:** "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici".

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, commi 534 e 535.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000:** "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti".
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2006:** "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019:** "Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 40:** "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 24 aprile 2025, n. 56,** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2025, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 24 aprile 2025, n. 57,** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2025, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57:** "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".
- Circolare Inail 22 febbraio 2001, n. 9:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n. 493".
- Circolare Inail 14 giugno 2006, n. 29:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi di infortunio mortale".
- Circolare Inail 28 febbraio 2007, n. 10:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario".

- ⚡ **Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
- ⚡ **Circolare Inail 16 settembre 2024, n. 25:** "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024".

Premessa

L'articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall'anno 2000, qualora non intervenga la suddetta variazione non inferiore al 10 per cento, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente¹, con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.

In base a quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per l'anno 2025, essendosi verificata una variazione pari al 17,07 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2024 rispetto a quella dell'anno 2020, in base al combinato disposto degli articoli 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la rivalutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla prima disposizione, con riassorbimento di tutte le rivalutazioni effettuate in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2023, per cui la riliquidazione delle

¹ Cfr articolo 11, comma 1, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

rendite al 1° gennaio 2025 è risultata pari allo 0,84 per cento (coefficiente di rivalutazione 1,0084).

La relativa proposta, adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 40, è stata approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico, e n. 57 per il settore agricoltura (allegati 1 e 2).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

1. Prestazioni economiche

1.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano **le misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industria**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro **97,27**².

Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:

Retribuzione annua minima	euro 20.426,70
Retribuzione annua massima	euro 37.935,30

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 97,27) e della retribuzione annua minima (euro 20.426,70), la retribuzione annua massima è così fissata³:

Comandanti e capi macchinisti	euro 54.626,83
Primi ufficiali di coperta e di macchina	euro 46.281,07
Altri ufficiali	euro 42.108,18

Nel **settore agricoltura** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **30.834,39**⁴.

² Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, settore industria, articolo 1, comma 1.

³ Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, settore industria, articolo 1, comma 2.

⁴ Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 57, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.

Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale minimo euro 20.426,70 massimo euro 37.935,30
Lavoratori autonomi	Retribuzione annua convenzionale euro 20.426,70 ⁵

1.2 PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

1.2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

Per gli **infortuni in ambito domestico** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite⁶ corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro **20.426,70**.

1.2.2 PRESTAZIONE *UNA TANTUM* PER INABILITÀ PERMANENTE

L'importo della prestazione *una tantum* per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento⁷ è fissato nella misura di euro **395,00**.

⁵ Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

⁶ La rendita diretta è riconosciuta:

1) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 16 per cento. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 534;

2) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 27 per cento. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'articolo 1, comma 1257;

3) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 33 per cento. Legge 3 dicembre 1999, n. 493, articolo 7, comma 4 e articolo 9, comma 1.

La rendita ai superstiti è riconosciuta per gli eventi mortali accaduti a decorrere dal 17 maggio 2006. Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2006, articolo 2.

⁷ Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 in cui, a seguito di guarigione clinica, sia accertata una inabilità permanente compresa fra il 6 e il 15 per cento, è corrisposta una prestazione *una tantum* di importo pari a 300,00 euro.

1.3 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei **settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato nella misura di euro **12.342,84⁸**.

1.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato ⁹	Retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 50,99 ¹⁰
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	
Lavoratori autonomi	Retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 57,32 ¹¹

1.5 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico¹² e ammonta a euro **672,72**.

1.6 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi¹³, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIA	SETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59	euro 377,46	euro 472,79
Da 60 a 79	euro 529,59	euro 659,76
Da 80 a 89	euro 983,27	euro 1.132,69
Da 90 a 100	euro 1.514,87	euro 1.605,21
100 + a.p.c.	euro 2.188,44	euro 2.278,28

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l'importo dell'assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.

⁹ Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

¹⁰ Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.

¹¹ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

¹² Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

¹³ Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso provvederà direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri (allegato 3).

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l'anno 2023 e precedenti	1,0084
Per l'anno 2024 e oltre	1,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39 ¹⁴
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria minimo euro 20.426,70 massimo euro 37.935,30
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Retribuzione minimale del settore industria euro 20.426,70 ¹⁵

2.2 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2024 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

¹⁵ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

3. Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione

Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:

- a) rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale¹⁶;
- b) eventuali casi in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti¹⁷, elaborati per la prima volta sul rateo di agosto 2025, dovranno essere adeguati¹⁸ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi¹⁹ al 1° gennaio 2025;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006²⁰ è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di agosto 2025.

In caso di mancata verifica reddituale²¹, le prestazioni in questione verranno azzerate nel mese di novembre 2025.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 24 aprile 2025, n. 56 e n. 57, sono liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

¹⁶ Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

¹⁷ Legge 5 maggio 1976, n. 248.

¹⁸ Legge 10 maggio 1982, n. 251.

¹⁹ Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.

²⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

²¹ Cfr articolo 14-*vicies quater* della legge del 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione e agricoltura vanno riferiti al 1° gennaio 2025.

Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l'apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 3



DM n° 56/2025

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTO l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;

VISTO l'articolo 85 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *"una volta tanto"* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l'importo di tale assegno;

VISTO l'articolo 116 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *"Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;

VISTO l'articolo 118 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *"Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTO l'articolo 124 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante *"Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia"* concernente gli assegni continuativi mensili;

VISTO l'articolo 233 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTA la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante *"Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale"* e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

VISTA la legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante *"Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"* e in particolare, l'articolo 9, comma 1, rubricato *"Prestazioni"*, ai sensi del quale *"La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, rubricato *"Rivalutazione delle rendite"*, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui *"con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che *"con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e infortuni domestici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *“Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto del 20 febbraio 2025, concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2025 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nelle gestioni industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, allegata alla sotto riportata relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, laddove è stato indicato che si è verificata *“una variazione pari al 17,07% tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2024 rispetto a quella dell'anno 2020”* e sono stati illustrati i parametri fondamentali della rivalutazione al 1° gennaio 2025;

VISTA la relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, avente ad oggetto la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025, secondo la quale *“L'Istituto deve procedere, con decorrenza 1° gennaio 2025, alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, navigazione, agricoltura e per gli infortuni in ambito domestico”*, precisando, in particolare, per il settore industria, che *“a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10%, prevista dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, la retribuzione media giornaliera è pari, con decorrenza 1° gennaio 2025, ad euro 97,27”* e che *“ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, i nuovi limiti retributivi annui*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

minimo e massimo da assumere, con decorrenza 1° gennaio 2025, ai fini del calcolo della rendita (...) sono i seguenti: limite minimo € 20.426,70, limite massimo € 37.935,30", mentre per il personale del settore marittimo, "operano gli stessi importi fissati per il settore industria" e che, infine, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della rendita per gli infortuni in ambito domestico "è calcolata su un retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, come integrato dall'articolo 20 della legge n. 41/1986, ma non agli aggiornamenti previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000";

VISTA la deliberazione n. 40 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 marzo 2025, avente ad oggetto *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025";*

VISTA la citata relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, laddove è indicato, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2025, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,0084), anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa, l'assegno *una tantum* in caso di morte e che ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, nonché gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo unico n. 1124 del 1965, che saranno liquidati nella stessa misura percentuale delle rendite;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025, con il quale, per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall'Istituto, è stato comunicato, nei termini esposti nella citata deliberazione n. 40 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e negli allegati, di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 17 aprile 2025, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

*(Retribuzione media giornaliera
determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)*

1. Ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - nonché dell'articolo 11 del



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 97,27 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.

2. Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 54.626,83 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 46.281,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 42.108,18 per gli altri ufficiali.

3. Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

per il 2023 e precedenti	1,0084
per il 2024 e oltre	1,000

Articolo 2

(Retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è di euro 20.426,70,

Articolo 3

(Importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento)

1. L'importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da euro 337,41 a euro 395,00.

Articolo 4

(Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 5 *(Assegno una tantum)*

2. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno *una tantum* in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

Articolo 6 *(Assegni continuativi mensili)*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell'1,0084 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59%	euro 377,46
dal 60 al 79%	euro 529,59
dall'80 all'89%	euro 983,27
dal 90 al 100%	euro 1.514,87
100% + a.p.c.	euro 2.188,44

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

24 APR 2025

Marina Elvira Calderone



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE**

Attestazione di conformità

ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Si attesta, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la copia del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2025, n. 56 concernente *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025"*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 marzo 2025, n. 40, è conforme all'originale detenuto agli atti di questa Direzione generale.

Il Direttore generale
Gennaro Gaddi

Firmato digitalmente da GADDI
GENNARO
Data: 2025.04.28 16:33:54 +02'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

già Divisione III
DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Via di S. Nicola da Tolentino, 1 - 00187 Roma
Tel 06.46835603

Pec dgsalutesicurezza.div3@pec.lavoro.gov.it
Mail dgsalutesicurezza.div3@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it



D.H. n° 57/2025

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;

VISTO l'articolo 218 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;

VISTO l'articolo 233 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTO l'articolo 234 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante *"Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*;

VISTO l'articolo 235 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante *"Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia"*, concernente assegni continuativi mensili;

VISTA la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante *"Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale"* e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante *"Misure urgenti per la finanza pubblica"* convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 e, in particolare, l'articolo 14, secondo cui *"per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico"*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *"Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, rubricato



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

"Rivalutazione delle rendite", come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che *"con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1126, lettera i), che ha rideterminato l'importo dell'assegno una volta tanto;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 111, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2024 per il settore agricoltura;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la deliberazione n. 40 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 marzo 2025, avente ad oggetto *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025"* e, in particolare, la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 17 marzo 2025, nonché la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto del 20 febbraio 2025, allegate alla richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, laddove viene indicato, tra l'altro, che *"tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2024 rispetto a quella dell'anno 2020, ultimo anno in cui si è effettuata la rivalutazione di cui al predetto articolo 20 della legge n.41/1986, si è verificata una variazione pari al 17,07% per cui non dà luogo alla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istat, ma la rivalutazione prevista dall'articolo 20 della legge n.41/1986. In particolare, a seguito della suddetta variazione del 17,07%, devono essere riassorbite tutte le rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000 intervenute dall'anno 2021 all'anno 2023, rapportate all'indice Istat del costo della vita, per cui la riliquidazione al 1° gennaio 2025 risulta pari al 0,84% (coefficiente di rivalutazione 1,0084)";*

VISTA la citata relazione del Direttore generale dell'INAIL del 17 marzo 2025 e, in particolare, la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale del medesimo Istituto del 20 febbraio 2025, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 26 marzo 2025, laddove è indicato, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2025, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,0084), anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa e l'assegno *una tantum* in caso di morte;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025, con il quale è stato comunicato, in relazione alla citata deliberazione n. 40 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 17 aprile 2025, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite)

1. Ai sensi dell'articolo 234 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato Testo unico, o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Articolo 2

(Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell'articolo 218 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 - e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.

Articolo 3

(Assegno una tantum)

1. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno *una tantum* in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Assegni continuativi mensili)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell'1,0084 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59%	euro 472,79
dal 60 al 79%	euro 659,76
dall'80 all'89%	euro 1.132,69
dal 90 al 100%	euro 1.605,21
100% + a.p.c.	euro 2.278,28

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 24 APR 2025

Marina Elvira Calderone



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

**DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE**

Attestazione di conformità

ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Si attesta, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la copia del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2025, n. 57 concernente *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2025"*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 marzo 2025, n. 40, è conforme all'originale detenuto agli atti di questa Direzione generale.

**Il Direttore generale
Gennaro Gaddi**

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2025.04.29 09:39:05
+02'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".